



Catania, li 8/2/2016

Prot. gen. 2502
Prot. uff.

All'Ing. Giuseppe Rapisarda

s e d e

Oggetto : Trasmissione regolamento operativo dell'ODV – pubblicazione sito aziendale.

Si fa presente che con delibera n. 2 del 26 gennaio u.s. e' stato approvato da parte del CdA il Regolamento operativo dell'OdV.

Si inoltra copia di detto regolamento ai fini della pubblicazione sul sito aziendale.

Il Direttore Generale
Prof. Fabio Ratuazzo

A circular stamp, likely a company seal or official stamp, is positioned below the signature. It contains some illegible text and a central emblem.




REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ACOSET S.p.A.

INDICE

<u>ARTICOLO1-FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	2
<u>ARTICOLO2-NOMINA E COMPOSIZIONEDELL'ORGANISMO</u>	2
<u>ARTICOLO 3 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRIDELL'ORGANISMO</u>	3
<u>ARTICOLO 4-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI</u>	5
<u>ARTICOLO5-FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO</u>	5
<u>ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	7
<u>ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	9
<u>ARTICOLO 8-MODIFICHE DEL REGOLAMENTO</u>	10



Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1.1 È istituito presso Acoset S.p.A. (di seguito, in breve, "la Società") un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito, in breve, "l'Organismo" o "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (di seguito, in breve, "il Modello") adottato dalla Società (con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 17/03/2015) al fine di prevenire i reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa della Società medesima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 " (di seguito, in breve, anche il "Decreto").

1.2 Il presente Regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità attribuiti a quest'ultimo.

1.3 Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo deve uniformarsi a principi di legalità, autonomia ed indipendenza.

1.4 Onde garantire il principio di indipendenza/terzietà, l'Organismo è collocato in posizione di assoluta autonomia rispetto all'organizzazione burocratica della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, cui peraltro non compete alcun potere di indirizzo e/o direzione sull'Organismo.

Articolo 2 - Nomina e composizione dell'Organismo

2.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare l'Organismo di Vigilanza.

2.2 L'Organismo, stante il livello dimensionale della Società, viene costituito come organo monocratico.

2.3 La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con

sentenza anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art.444 c.p.c., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale, ovvero che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Restano ferme le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste nel Modello. I candidati possono essere scelti sia all'interno che all'esterno della compagine societaria.

2.4 Il preposto alla carica non deve avere conflitti di interesse, anche potenziali con la Società, nè versare nelle altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste nel Modello. Inoltre, deve essere libero da qualsiasi situazione che possa generare, in concreto, conflitto di interesse.

2.5 L'Organismo deve essere dotato di mezzi e risorse adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'Organismo di un idoneo budget per l'espletamento delle sue funzioni. Il budget può essere definito sia in via preventiva alla luce della programmazione e/o delle esigenze prospettate dall'Organismo, sia in corso di esercizio sulla base delle attività che l'Organismo intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni.

2.6 Il Consiglio di Amministrazione determina, con apposita delibera, i compensi dell'Organismo.

Articolo 3 - Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo

3.1 L'Organismo resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Pertanto, in tutti i casi in cui il Consiglio di Amministrazione venga a scadere a termini di legge o di statuto, decadrà automaticamente anche l'Organismo. La nomina a componente dell'Organismo è comunque rinnovabile.

3.2 Nel caso in cui il componente dell'Organismo incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.3, il Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria (acquisizione degli elementi a comprova del fatto e sentito l'interessato), stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

3.3 Il mandato, sempre previa istruttoria, è altresì revocato nel caso in cui:

- 0 sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
- 0 vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.3.

3.4 Nel caso in cui intervenga una delle seguenti circostanze: rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare il sostituto.

3.5 È facoltà del componente l'Organismo rinunciare in qualsiasi momento all'incarico con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, ove siano indicati i motivi e le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La stessa avrà effetto solo a seguito della nomina del nuovo Componente da parte del Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedervi con tempestività.

3.6 Per tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa e previa istruttoria volta ad accertare la sussistenza degli elementi integrativi della stessa. A tale riguardo, per giusta causa di revoca dovranno intendersi le fattispecie già indicate nel Modello.

3.7 In caso di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

Articolo 4 - Obblighi di riservatezza delle informazioni

4.1 Il componente dell'Organismo deve osservare la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

4.2 Il componente dell'Organismo deve:

- assicurare la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/01.

4.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente ed, in particolare, con il Testo Unico in materia di protezione dei dati (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

Articolo 5-Funzioniepoteridell'Organismo

5.1 In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e di quanto già indicato nel Modello, la funzione del nominato Organismo consiste, in generale, nel:

- ① vigilare sull'effettiva applicazione del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- ① verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- ① individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- ① verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

5.2 Nell'ambito delle funzioni sopra descritte, spettano all'Organismo i seguenti compiti:

- ① verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo individuati nel Modello al fine di adeguarli ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'Organismo le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato;
- ① effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'Organismo previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- ① raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo;
- ① condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'Organismo da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- ① verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

5.3 Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti

all'Organismo i seguenti poteri:

- ① accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- ① avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- ① conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure, nonché specialisti in materia di Sistema di Controllo Interno;
- ① contattare, per consulenza, o assunzione di dati o informazioni dirigenti ed addetti della Società, fornitori, prestatori d'opera, consulenti e/o in generale i soggetti terzi rispetto alla compagine societaria, che siano in rapporto contrattuale o extracontrattuale con la Società.

Articolo 6 - Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

6.1 Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Organismo deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei fornitori, prestatori d'opera, o consulenti e/o in generale delle controparti contrattuali in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

6.2 I flussi informativi verso l'Organismo si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

6.3 Nel primo caso devono essere considerate le seguenti prescrizioni:

- ① i dipendenti e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dalla Società;
- ① i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;
- ① qualora un dipendente debba segnalare violazioni del Modello, lo stesso è tenuto a contattare anzitutto il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o nel caso in cui il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire

direttamente all'Organismo.

- ① i fornitori, prestatori d'opera, o consulenti e/o in generale i soggetti controparti contrattuali della Società sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. Dette segnalazioni vanno effettuate direttamente all'Organismo.

6.4 Le informazioni specifiche che devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo sono quelle concernenti:

- ① i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Società, i suoi dipendenti od i componenti degli organi sociali;
- ① il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di regolamentazione, vigilanza e controllo;
- ① le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del relativo CCNL, in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- ① i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi (ad esempio, collegio sindacale e società di revisione) nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231/01;
- ① le notizie relative a procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati, o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- ① gli esiti delle indagini delle commissioni di inchiesta o le relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/01;
- ① i prospetti riepilogativi degli appalti e/o concessioni affidati/e alla Società a seguito dell'aggiudicazione di gare;
- ① i cambiamenti organizzativi e gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- ① le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- ① le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;

- ① la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- ① la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché quelli relativi ad eventuali incontri con la società di revisione.

6.5 Allo scopo di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati, o a comportamenti contrari ai principi del Modello ed allo stesso tempo per garantire la riservatezza sia sull'identità del segnalante, sia sul contenuto delle notizie/informazioni da questi trasmesse, vengono predisposti canali di comunicazione appositamente dedicati all'Organismo (es. casella di posta elettronica). L'accesso agli stessi sarà riservato all'Organismo.

6.6 L'Organismo deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In particolare, salvi gli adempimenti relativi agli anzidetti obblighi, nessun addetto o organo societario può richiedere, nè ha diritto/titolo ad ottenere, la divulgazione delle informazioni concernenti l'identità del/dei segnalante/i.

6.7 L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Articolo 7 - Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

7.1 Sul presupposto che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'Organismo ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- ① comunicare il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- ① comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- ① comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- ① relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attuazione del Modello;
- ① predisporre immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del

Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, previa informativa al Presidente.

7.2 L'Organismo sarà tenuto a relazionare periodicamente, oltre che il Consiglio di Amministrazione, anche il Collegio Sindacale e la società di revisione in merito alle proprie attività.

7.3 L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello, o a situazioni specifiche.

7.4 Gli incontri devono essere verbalizzati, eventualmente con forme semplificate e con il metodo della sintesi.

7.5 L'Organismo, valutando le singole circostanze, potrà, inoltre, comunicare ai responsabili delle funzioni e/o dei processi i risultati dei propri accertamenti qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie i responsabili dei processi dovranno fornire un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività, nonché relazionare sul risultato di tale implementazione.

7.6 L'Organismo può segnalare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e/o alla società di revisione eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:

- acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- dare indicazioni per l'adozione degli accorgimenti ritenuti utili ad evitare il ripetersi dell'accadimento.

7.7 L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici aziendali/Soggetti Apicali della Società, ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8–Modifiche del Regolamento

8.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o anche di soggetti interni alla Società, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Organismo stesso.

8.2 E' data facoltà all'Organismo, nel rispetto del presente Regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

Il presente Regolamento costituisce mera specificazione della disciplina di massima già definita nel Modello di Gestione Organizzazione e Controllo. Viene adottato a seguito di formale presa d'atto, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016.